

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ai sensi della Legge Quadro n. 447/95)

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Tecnico incaricato: ***Ing. Stefano Di Sangro***

Collaboratori: ***Ing. Leo De Santis***

Ing. Germano Del Sole

Gennaio 2009

INDICE

1. PREMESSA	3
2. AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DAL COMUNE.....	4
3. REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	7
ALLEGATI	18

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 3 di 25
---	---	---------------------------------------

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina – ai sensi dell’art.6, comma 1, della Legge n. 447/95 – le modalità di regolamentazione connesse al rilascio di autorizzazioni (anche in deroga ai limiti fissati dall’art. 2, comma 3, della suddetta Legge) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico (o aperto al pubblico) e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l’impiego di macchinari rumorosi.

Le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto o effettuate sotto tensostrutture vengono individuate dai Comuni secondo i criteri definiti dalla Regione (art 4 comma 1 lettera a) Legge n. 447/95).

Non costituiscono oggetto del presente regolamento:

- le sorgenti di rumore all’interno degli ambienti di lavoro;
- i disturbi derivanti dalla presenza di animali;
- le fonti arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi ed assimilabili a schiamazzi (ad esempio l’utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte).

2. AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE DAL COMUNE

Gli spazi da destinare alle attività temporanee debbono, in generale, possedere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività, consentendo a queste ultime un agevole rispetto dei limiti di zona nell'area dove sono localizzati i ricettori (popolazione residente).

Tali spazi, inoltre, non dovrebbero creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze (non vi deve essere comunque presenza di abitazioni all'interno di queste aree), anche per tutti gli aspetti non direttamente acustici collegati alle manifestazioni (quali traffico indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale).

Tabella 1 – Aree individuate dal Comune per lo svolgimento di attività temporanee
(ad esclusione delle attività di cantiere)

Area per lo svolgimento di attività rumorose temporanee		Limite orario di svolgimento manifestazione*	Classe Acustica
AAT1	Piazzale scuola <i>(Via C. Romualdi, 99 – Fraz. Piane Tordino)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	II
AAT2	Piazza Redipuglia <i>(Fraz. Cologna Spiaggia)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT3	Piazza Caravaggio <i>(Roseto)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	II
AAT4	Pineta Savini <i>(Lungomare Trento – Roseto)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III – IV **
AAT5	Piazza G. Ponno <i>(Lungomare Celommi – Rotonda Nord – Roseto)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III – IV **
AAT6	Piazza della Repubblica <i>(Roseto)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT7	Piazza Dante <i>(Roseto)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT8	Pineta R. Celommi <i>(Lungomare Celommi – Roseto)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III – IV **
AAT9	Piazza della Libertà <i>(Roseto)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT10	Piazza Verdi <i>(Roseto)</i>	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III

Area per lo svolgimento di attività rumorose temporanee		Limite orario di svolgimento manifestazione*	Classe Acustica
AAT11	Piazza F. Thaulero (Lungomare Celommi – Rotonda Sud – Roseto)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT12	Campo Sportivo “Patrizi” (Via Patrizi, 13 – Roseto)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT13	Palasport “Remo Maggetti” (Zona impianti sportivi – Roseto)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT14	Piazza Olimpia (Zona impianti sportivi – Roseto)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT15	Area “circense” (Lungomare Trieste – Zona Sud - Roseto)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III – IV **
AAT16	Pattinodromo (Zona impianti sportivi – Roseto)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT17	Stadio “Fonte dell’Olmo” (Zona impianti sportivi – Roseto)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT18	Piazzale scuola (Via S. Petronilla – Fraz. Santa Petronilla)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT19	Piazzale Chiesa “S. Anna” (Via Grecia – Fraz. Voltarrostro)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT20	Piazza del Municipio (Fraz. Montepagano)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	I
AAT21	Largo C. De Lollis (Fraz. San Giovanni)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	II
AAT22	Piazza G. Thaulero (Fraz. Casal Thaulero)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	I
AAT23	Piazza V. Comi (Chiesa vecchia – Fraz. Santa Lucia)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	II
AAT24	Piazzale Chiesa S. Lucia (Chiesa nuova – Fraz. Santa Lucia)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	III
AAT25	Campo sportivo comunale (Via della Specola – Fraz. Cologna Paese)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	I
AAT26	Piazza del Teatro (Fraz. Cologna Paese)	08.00 – 13.00 16.00 – 24.00	I

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 6 di 25
---	---	---------------------------------------

- *) il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose temporanee è consentito nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 (*periodo invernale*)
 - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00 (*periodo estivo*)
- ***) Zone soggette a doppia classificazione acustica:
Classe III in inverno e Classe IV in estate.

Il Comune, dopo avere individuato tali aree, si dota di apposito regolamento relativo alla presentazione delle domande per il loro uso, nonché per l'utilizzo delle aree diverse da quelle individuate dal comune stesso.

Il Comune, inoltre, stabilisce che lo svolgimento delle attività in esse previste non produca il superamento dei limiti di zona al loro esterno, fissando eventuali limiti derogabili.

Qualora le attività temporanee per cui viene richiesta autorizzazione superino i limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area (o i limiti differenziali di immissione), occorre presentare apposita richiesta autorizzativa in deroga ai limiti di emissione. La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con congruo anticipo e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 (art. 6, comma 1, lettera h) qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, nonché i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio.

Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Sindaco: il Comune può specificare con regolamento i requisiti e le disposizioni per le ditte o gli enti abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità.

Le domande, quando richiesto, devono essere accompagnate da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica definito ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

La documentazione relativa alla richiesta di deroga deve essere inviata all'ufficio comunale competente per l'ambiente.

Studio di Ingegneria <i>Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 7 di 25
--	--	---------------------------------------

3. REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- attività di cantiere;
- attività agricole;
- manifestazioni ed esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.

Art. 2 – Definizioni

1 - Attività rumorosa: *l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.*

2 - Attività rumorosa temporanea: *qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito.*

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Il carattere temporaneo di un attività è ritenuto tale allorquando la stessa abbia una durata inferiore a 20 giornate anche consecutive nell'arco di un anno (nello stesso sito o in aree immediatamente vicine) ed una frequenza settimanale pari a 2 volte.

Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi e svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 8 di 25
---	---	---------------------------------------

3 – Cantieri itineranti: *cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.*

4 – Fascia costiera: *la fascia di territorio compresa entro 500 mt. di distanza dalla linea di costa.*

Art. 3 – Disposizioni generali

Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture debbono essere adottati, da parte dei responsabili, gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose.

La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Art. 4 – Autorizzazioni

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività;
- d) situazione del clima acustico precedente l'inizio dell'attività;
- e) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico.

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 9 di 25
---	---	---------------------------------------

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato negli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2, comma 6, della Legge n.447/95.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

In ogni caso, non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5 – Attività temporanea di cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE (in particolare alla direttiva 2000/14/CE) in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

Gli avvisatori acustici in uso nel cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 18.00.

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 10 di 25
---	---	--

Qualora, durante il corso delle normali lavorazioni, fosse necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura $T_M > 10$ minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura $T_M > 10$ minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Per adeguare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissioni acustiche ambientali, sia tramite idonea organizzazione dell'attività lavorativa;
- in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate circa i tempi ed i modi di esecuzione delle stesse.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 11 di 25
---	---	--

PROCEDURE

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di **essere in grado di rispettare** sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della Legge n. 447/95 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la **scheda n. 1** riportata in allegato.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, **non sia in grado di garantire il rispetto** dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la **scheda n. 2** riportata in allegato., deve essere inoltrata all'ufficio ambiente del Comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, come indicato nell'articolo 4.

L'autorizzazione in deroga specifica può essere rilasciata, previa acquisizione dei pareri dell'ARTA e della ASL di competenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore ai due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico del cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o aver ottenuto l'autorizzazione necessaria.

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 12 di 25
---	---	--

Art. 6 – Attività agricole temporanee e stagionali

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

Art. 7 – Manifestazioni a carattere temporaneo

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.

a) della L. 447/95, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella Tabella 1. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in Tabella 2.

In tutte le aree situate nelle fascia costiera (500 metri dalla linea di costa), esclusivamente nel periodo estivo (luglio-agosto), i limiti orari previsti per il venerdì, ed i prefestivi, possono essere prorogati di un'ora.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile Comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in Tabella 2, e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia di manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario. Il responsabile citato procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 13 di 25
---	---	--

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività, debbono rispettare (all'interno dell'area in cui sono svolte) anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso e maggiormente esposta al rumore.

Ai sensi della Legge 447/95, si intendono tacitamente autorizzati i circoli privati che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale le date e gli orari delle iniziative da essi organizzate nei tempi e nei modi di cui al presente regolamento.

PROCEDURE

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo **nelle aree indicate dal Comune** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di **essere in grado di rispettare** sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nella Tabella 1, deve inoltrare all'ufficio comunale con competenze ambientali apposita domanda in deroga (redatta in triplice copia) almeno 45 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la **scheda n. 3** riportata in allegato.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo **nelle aree indicate dal Comune** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di **non essere in grado di rispettare** i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabella 1, deve inoltrare all'ufficio comunale con competenze ambientali apposita domanda in deroga specifica (redatta in triplice copia) almeno 45 gg prima dell'inizio dell'attività, secondo la **scheda n. 4** riportata in allegato, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 4. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il Comune rilascia l'autorizzazione sentiti i pareri dell'ARTA e della ASL di competenza.

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 14 di 25
---	---	--

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

Al di fuori dei limiti orari indicati, devono essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

Art 8 – Uso di attrezzature rumorose specifiche

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

Attrezzature da giardino: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di tali attrezzature per la manutenzione del verde pubblico da parte degli addetti è consentito nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Cannoncini antistorno: l'impiego di tali dissuasori sonori utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti.

L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

Pubblicità fonica: la pubblicità fonica in forma itinerante è consentita nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30.

La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone di classe I e II individuate nel piano di classificazione acustica comunale.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10-15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 15 di 25
---	---	--

Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.

Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione (ad esclusione degli edifici di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine).

Periodo di utilizzo: 1 Aprile – 30 Ottobre (o, comunque, per un periodo non superiore a 7 mesi l'anno).

Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 9 – Misure e controlli

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2, comma 6, della Legge 447/95.

Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16/03/98 e secondo le seguenti modalità:

- LAeq, come definito dal D.P.C.M. 16/03/91 e T_M (tempo di misura) $\geq 10'$.
Tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- LAS, definito come il livello di pressione sonora ponderato "A" e dinamica "Slow" attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione.
Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia verificato almeno tre volte nel corso della misura la quale, pertanto, dovrà essere

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	Gennaio 2009 Pagina 16 di 25
---	---	--

eseguita con l'utilizzo della "Time-History", della registrazione grafica del segnale sonoro o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Alle attività normate nel presente regolamento non si applicano il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive) o compensazioni (rumore a tempo parziale).

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale (o altre forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale) e all'ARTA, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento, tale controllo viene effettuato solitamente a seguito di segnalazione.

Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore.

Art 10 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi della Legge 447/95, art. 10, comma 3.

Art 11 – Disposizioni finali

Il presente regolamento si sostituisce al precedente regolamento locale relativo alle attività rumorose temporanee, il quale si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Il presente regolamento entra in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.

Tabella 2 – Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall’art 2 della L. n. 447/95

Di seguito si riportano i valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall’art 2 della Legge n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l’impiego di macchinari rumorosi.

L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o dell’attività rumorosa sarà concessa dietro presentazione della documentazione di impatto acustico che dimostri il non superamento dei seguenti limiti acustici di immissione:

Limite acustico di immissione in deroga (dalla Domenica al Giovedì)		Limite acustico di immissione in deroga (Venerdì e Sabato)	
Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
65	55	70	60

Per quanto riguarda particolari manifestazioni musicali (concerti) si potranno ammettere i seguenti valori limite di immissione:

Concerti (dalla Domenica al Giovedì)		Concerti (Venerdì e Sabato)	
Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
80	65	90	80

<i>Studio di Ingegneria Stefano Di Sangro</i>	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	<i>Gennaio 2009</i> Pagina 18 di 25
---	---	---

ALLEGATI

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee.

SCHEDA 1

Domanda in deroga per attività rumorose temporanee di CANTIERI che rispettano orari e valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale

Al Comune di Roseto degli Abruzzi

.....
.....

Il sottoscritto
nato a il
e residente a
in via n.
in qualità di
della Ditta
con sede legale a
in via n.
iscrizione alla CCIAA C.F. e P.IVA.....

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga per l'attivazione di:

<input type="checkbox"/> Un cantiere edile o assimilabile	Limiti orari: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
<input type="checkbox"/> Un cantiere stradale o assimilabile	Limiti acustici: LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura $T_M \geq 10'$, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi maggiormente esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.
<input type="checkbox"/> Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati	Limiti orari: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Limiti acustici: LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura $T_M \geq 10'$, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi maggiormente esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

ubicato in via n.
per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a)

Il sottoscritto **dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite** sopra indicati.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Roseto degli Abruzzi, lì

.....
(Timbro e firma)

.....
(L'addetto del Comune)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00)

SCHEDA 2

Domanda in deroga speciale per attività rumorose temporanee di CANTIERI che non rispettano orari e/o valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale

Al Comune di Roseto degli Abruzzi

.....
.....

Il sottoscritto
nato a il
e residente a
in via n.
in qualità di
della Ditta
con sede legale a
in via n.
iscrizione alla CCIAA C.F. e P.IVA.....

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga speciale per l'attivazione di:

- Un cantiere edile o assimilabile
- Un cantiere stradale o assimilabile
- Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

ubicato in via n.
per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a)

Il sottoscritto **dichiara di non essere in grado di rispettare:**

- gli orari** stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (cantieri), attivando le sorgenti rumorose dalle ore alle ore
- i valori limite** stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (cantieri), attivando le sorgenti rumorose per un valore massimo di immissione pari a LAeq dB(A), rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Alla presente richiesta si allega una Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente in acustica ambientale
iscritto nell'elenco regionale con D.R. n. del

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Roseto degli Abruzzi, li

.....
(Timbro e firma)

.....
(L'addetto del Comune)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00)

SCHEDA 3

Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI rumorose a carattere temporaneo che rispettano orari e valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale

Al Comune di Roseto degli Abruzzi

.....
.....

Il sottoscritto
nato a il
e residente a
in via n.
in qualità di
della Ditta
con sede legale a
in via n.
iscrizione alla CCIAA C.F. e P.IVA.....

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

L'attività consisterà nello svolgimento di:

- L'attività sarà svolta per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a) all'interno dell'area (vedi allegato), individuata dal Comune secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale, esclusivamente negli orari e nei limiti acustici indicati dalla Tabella 2 del Regolamento Comunale.
- L'attività sarà ubicata in area diversa da quelle indicate dal Comune e, precisamente, in via n. e nel rispetto del seguente orario: dalle ore alle ore nonché nel rispetto dei seguenti limiti acustici:

Limite acustico di immissione in deroga (dalla Domenica al Giovedì)		Limite acustico di immissione in deroga (Venerdì e Sabato)	
Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
65	55	70	60

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Roseto degli Abruzzi, lì

.....
(Timbro e firma)

.....
(L'addetto del Comune)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00)

Elenco aree per lo svolgimento delle Attività Rumorose temporanee

Area per lo svolgimento di attività rumorose temporanee		Classe
AAT1	Piazzale scuola (Via C. Romualdi, 99 – Fraz. Piane Tordino)	II
AAT2	Piazza Redipuglia (Fraz. Cologna Spiaggia)	III
AAT3	Piazza Caravaggio (Roseto)	II
AAT4	Pineta Savini (Lungomare Trento – Roseto)	III – IV *
AAT5	Piazza G. Ponno (Lungomare Celommi – Rotonda Nord – Roseto)	III – IV *
AAT6	Piazza della Repubblica (Roseto)	III
AAT7	Piazza Dante (Roseto)	III
AAT8	Pineta R. Celommi (Lungomare Celommi – Roseto)	III – IV *
AAT9	Piazza della Libertà (Roseto)	III
AAT10	Piazza Verdi (Roseto)	III
AAT11	Piazza F. Thaulero (Lungomare Celommi – Rotonda Sud – Roseto)	III
AAT12	Campo Sportivo “Patrizi” (Via Patrizi, 13 – Roseto)	III
AAT13	Palasport “Remo Maggetti” (Zona impianti sportivi – Roseto)	III
AAT14	Piazza Olimpia (Zona impianti sportivi – Roseto)	III
AAT15	Area “circense” (Lungomare Trieste – Zona Sud - Roseto)	III – IV *
AAT16	Pattinodromo (Zona impianti sportivi – Roseto)	III
AAT17	Stadio “Fonte dell’Olmo” (Zona impianti sportivi – Roseto)	III
AAT18	Piazzale scuola (Via S. Petronilla – Fraz. Santa Petronilla)	III
AAT19	Piazzale Chiesa “S. Anna” (Via Grecia – Fraz. Voltarrostò)	III
AAT20	Piazza del Municipio (Fraz. Montepagano)	I
AAT21	Largo C. De Lollis (Fraz. San Giovanni)	II
AAT22	Piazza G. Thaulero (Fraz. Casal Thaulero)	I
AAT23	Piazza V. Comi (Chiesa vecchia – Fraz. Santa Lucia)	II
AAT24	Piazzale Chiesa S. Lucia (Chiesa nuova – Fraz. Santa Lucia)	III
AAT25	Campo sportivo comunale (Via della Specola – Fraz. Cologna Paese)	I
AAT26	Piazza del Teatro (Fraz. Cologna Paese)	I

*) Zone soggette a doppia classificazione acustica:

Classe III in inverno e Classe IV in estate.

Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI rumorose a carattere temporaneo che non rispettano orari e/o valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale

Al Comune di Roseto degli Abruzzi

.....
.....

Il sottoscritto
nato a il
e residente a
in via n.
in qualità di
della Ditta
con sede legale a
in via n.
iscrizione alla CCIAA C.F. e P.IVA.....

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga speciale per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

L'attività consisterà nello svolgimento di:

.....
.....

- L'attività sarà svolta per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a) all'interno dell'area (vedi allegato), individuata dal Comune secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale, esclusivamente negli orari e nei limiti acustici indicati dalla Tabella 2 del Regolamento Comunale.
- L'attività sarà ubicata in area diversa da quelle indicate dal Comune e, precisamente, in via n.

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

- gli orari stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (manifestazioni), attivando le sorgenti sonore dalle ore alle ore
- i valori limite stabiliti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee (manifestazioni), attivando le sorgenti sonore per un valore massimo di immissione pari a LAeq dB(A), rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dalla manifestazione stessa.

Alla presente richiesta si allega una Relazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente in acustica ambientale
iscritto nell'elenco regionale con D.R. n. del

Il sottoscritto dichiara, altresì, che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Roseto degli Abruzzi, li

.....
(Timbro e firma)

.....
(L'addetto del Comune)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/00)

Elenco aree per lo svolgimento delle Attività Rumorose temporanee

Area per lo svolgimento di attività rumorose temporanee		Classe
AAT1	Piazzale scuola (Via C. Romualdi, 99 – Fraz. Piane Tordino)	II
AAT2	Piazza Redipuglia (Fraz. Cologna Spiaggia)	III
AAT3	Piazza Caravaggio (Roseto)	II
AAT4	Pineta Savini (Lungomare Trento – Roseto)	III – IV *
AAT5	Piazza G. Ponno (Lungomare Celommi – Rotonda Nord – Roseto)	III – IV *
AAT6	Piazza della Repubblica (Roseto)	III
AAT7	Piazza Dante (Roseto)	III
AAT8	Pineta R. Celommi (Lungomare Celommi – Roseto)	III – IV *
AAT9	Piazza della Libertà (Roseto)	III
AAT10	Piazza Verdi (Roseto)	III
AAT11	Piazza F. Thaulero (Lungomare Celommi – Rotonda Sud – Roseto)	III
AAT12	Campo Sportivo “Patrizi” (Via Patrizi, 13 – Roseto)	III
AAT13	Palasport “Remo Maggetti” (Zona impianti sportivi – Roseto)	III
AAT14	Piazza Olimpia (Zona impianti sportivi – Roseto)	III
AAT15	Area “circense” (Lungomare Trieste – Zona Sud - Roseto)	III – IV *
AAT16	Pattinodromo (Zona impianti sportivi – Roseto)	III
AAT17	Stadio “Fonte dell’Olmo” (Zona impianti sportivi – Roseto)	III
AAT18	Piazzale scuola (Via S. Petronilla – Fraz. Santa Petronilla)	III
AAT19	Piazzale Chiesa “S. Anna” (Via Grecia – Fraz. Voltarrostò)	III
AAT20	Piazza del Municipio (Fraz. Montepagano)	I
AAT21	Largo C. De Lollis (Fraz. San Giovanni)	II
AAT22	Piazza G. Thaulero (Fraz. Casal Thaulero)	I
AAT23	Piazza V. Comi (Chiesa vecchia – Fraz. Santa Lucia)	II
AAT24	Piazzale Chiesa S. Lucia (Chiesa nuova – Fraz. Santa Lucia)	III
AAT25	Campo sportivo comunale (Via della Specola – Fraz. Cologna Paese)	I
AAT26	Piazza del Teatro (Fraz. Cologna Paese)	I

*) Zone soggette a doppia classificazione acustica:

Classe III in inverno e Classe IV in estate.